

# **S T A T U T O**

## **Art. 1 – Origine, denominazione, sede legale.**

La Fondazione Luigi Porro trae origine dalle volontà testamentarie del Conte Luigi Porro che, con testamento 18/08/1901, istituiva sua erede universale un'Opera Pia da intitolare al nome della sua Famiglia.

Con nome di Opera Pia PORRO, essa fu eretta in Ente Morale con R.D. 23/04/1903 con la costruzione e l'avviamento di un presidio ad uso di Scuola dell'infanzia, in conformità alla primaria volontà del testatore.

In anni recenti alla Scuola dell'Infanzia si è aggiunto un distinto presidio per anziani con configurazione di R.S.A.

Ai sensi della L.R. 1/2003 l'Ente è stato trasformato in Fondazione di diritto privato ed ha assunto la denominazione di "**FONDAZIONE LUIGI PORRO**".

L'Ente ha sede in Barlassina (Mi).

Non ha scopi di lucro.

## **Art.2 – Attività e scopi.**

La Fondazione si propone esclusivamente il perseguimento di finalità sociali nei settori dell'istruzione e dell'educazione, dell'assistenza sociale e socio sanitaria ed opera nell'ambito della Regione Lombardia.

La Fondazione può valorizzare l'Opera del volontariato; può stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi.

La Fondazione Luigi PORRO ha per scopo di esplicitare in Barlassina, e nei limiti delle proprie possibilità, le seguenti attività:

- a) funzionamento di una Scuola dell'Infanzia e di servizi educativi od assistenziali a favore dei minori di età prescolare;
- b) allestimento e gestione di Residenza Sanitaria Assistenziale a favore di anziani, totalmente o parzialmente non autosufficienti;
- c) interventi socio – assistenziali a favore di cittadini bisognosi.

La Scuola dell'Infanzia accoglie bambini nell'età prescolastica e può, altresì, allestire servizi particolari per bambini di età inferiore a quella richiesta per l'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia.

La Scuola dell'Infanzia si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo integrando l'opera della famiglia.

L'Ente si propone di incentivare la generalizzazione della Scuola dell'Infanzia da parte di bambini residenti in Barlassina e prima dell'età dell'obbligo scolastico, provvedendo con agevolazioni particolari per i nuclei meno abbienti.

E' favorito l'inserimento dei bambini disabili anche mediante l'impiego di strutture specialistiche e di strumenti didattici differenziati.

La Residenza Sanitaria Assistenziale accoglie ed assiste anziani parzialmente o completamente non autosufficienti, i soggetti residenti in Barlassina hanno priorità nell'accesso alla struttura.

La struttura fornisce, oltre ad adeguate prestazioni di carattere alberghiero, servizi specifici di carattere assistenziale, prestazioni di tipo culturale e ricreativo, nonché prestazioni sanitarie dirette anche a migliorare o recuperare l'autosufficienza.

L'ordinamento dei reparti e dei servizi avviene nel rispetto delle indicazioni portate dagli atti legislativi assunti, in materia, dallo Stato e dalla Regione.

Gli interventi socio – assistenziali sono realizzati mediante la predisposizione ed erogazione di servizi e di prestazioni, economiche o in natura, a favore di singoli o di gruppi bisognosi residenti in Barlassina.

La Fondazione intende operare in stretto raccordo col Comune di Barlassina, tenuto conto delle indicazioni dello stesso Comune nell'individuazione dei servizi e delle prestazioni da erogare.

### **Art. 3 – Patrimonio.**

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario redatto in data 06/10/2003, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con Deliberazione n° 111 del 14/10/2003 e successive variazioni ed integrazioni.

2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

### **Art. 4 – Mezzi finanziari.**

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali;
- b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

### **Art. 5 – Organi.**

Sono Organi dell'Istituzione:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Revisore Contabile.

### **Art. 6 - Presidente.**

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio nel suo seno nella prima seduta e dura in carica 5 anni.
2. Il Vice Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 7 - Compiti del Presidente.**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Spetta al Presidente:
  - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
  - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
  - c) curare l'esecuzione delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  - d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
  - e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Istituto;
  - f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.
4. Il Presidente esercita, inoltre, le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate in via generale dal Consiglio di Amministrazione; esercita, altresì, le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta per i singoli affari.

### **Art. 8 – Consiglio di Amministrazione.**

1. Il Consiglio di Amministrazioni è composto da 5 Membri, compreso il Presidente, che sono nominati dal Sindaco del Comune di Barlassina tra gli elettori del Comune stesso.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'Organo.
3. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente entro 30 giorni, ovvero, in caso di inerzia, su iniziativa del Consigliere anziano di nuova nomina.

### **Art. 9 – Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione.**

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carico fino alla data di naturale scadenza dell'Organo di Amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostruzione del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 10 – Decadenza e cessazione dei Consiglieri.**

1. In caso di dimissioni di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dell'incarico per altre cause.
2. I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
3. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti dell'Organo di Amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Collegio.
4. Ai Membri degli Organi Amministrativi e di Controllo può essere corrisposta una indennità fissata dal Consiglio, che ne determina anche l'indennità in importi individuali annui non superiori, per il Presidente, alla metà del compenso massimo previsto per il Presidente del Collegio Sindacale delle S.p.a dal D.P.R. 645/1994 e dal D.L. 239/1995 convertito con L. 336/1995; per i Membri del Consiglio l'indennità non potrà superare il quarto dell'indennità attribuita al Presidente dell'Ente.

### **Art. 11 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione.**

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna, inoltre, ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno tre Consiglieri.
2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie ed almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.
3. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

### **Art. 12 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.**

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei Membri che lo compongono e con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
2. Il Segretario dell'Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle Deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.
3. Le Deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

### **Art. 13 - Compiti del Consiglio di Amministrazione.**

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- approva il bilancio annuale e redige la relazione morale e finanziaria;
- delibera le modifiche allo statuto da sottoporre all'Autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di Legge;

- predispone i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;
- forma i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'Ente;
- nomina, su proposta del Presidente, il personale direttivo dell'Ente stabilendone compiti ed attribuzioni nonché il Segretario del Consiglio;
- assicura il mantenimento nel tempo del patrimonio che dovrà essere impegnato nel perseguimento delle finalità statutarie.

#### **Art. 14 Forme partecipative.**

Entro il 31 Dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione trasmette al Comune di Barlassina una succinta relazione in ordine alle principali previsioni del successivo esercizio annuale, anche per quanto riguarda le previsioni di alienazione di significativi cespiti patrimoniali.

Il Consiglio Comunale di Barlassina può proporre modifiche od integrazioni sui programmi della Fondazione.

Il Consiglio della Fondazione può respingere, od accogliere solo parzialmente, i suggerimenti Comunali, indicando, comunque, i motivi del mancato accoglimento.

Entro il 31 Luglio il Presidente, od un Consigliere da lui delegato, riferirà al Consiglio Comunale sugli aspetti principali dell'attività svolta.

Entro il 31 Maggio di ogni anno la Fondazione, per informativa, trasmette al Comune copia del Bilancio e della Relazione del Revisore relativa all'anno precedente.

#### **Art.15 - Revisore dei Conti.**

Il controllo sulla gestione economico/finanziaria della Fondazione è esercitato dal Revisore dei Conti, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla Legge sulle persone giuridiche private.

Il Revisore è nominato dal Sindaco del Comune di Barlassina, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato; deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore interviene alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo.

Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. del Codice Civile.

Al Revisore è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 10.

#### **Art. 16 - Esercizio finanziario.**

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio annuale.

Il Bilancio è approvato entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Copia del Bilancio è inviata al Comune di Barlassina.

Il Servizio di cassa è affidato ad Istituti bancari di notoria solidità designati dal Consiglio di Amministrazione.

Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero di dare beni o prestare servizi agli Amministratori, a condizioni più favorevoli, ed a coloro che, a qualsiasi titolo, operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.

#### **Art. 17 - Pagamenti e riscossioni.**

I pagamenti e le riscossioni sono effettuati sulla base di mandati e reversali a firma del Presidente e dal Segretario o da persone da loro delegate.

### **Art. 18 - Regolamenti interni.**

L'ordinamento, la gestione e la contabilità dei presidi e dei servizi della Fondazione e le attribuzioni dei Direttori e dei Responsabili dei Servizi e dei Settori, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 19 - Liquidazione e devoluzione.**

Qualora il Consiglio di Amministrazione, ritenesse decaduto lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere l'Ente, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, previa dichiarazione di estinzione da parte dell'Autorità Governativa, ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile.

I beni che resteranno, dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti al Comune di Barlassina per scopi di utilità sociale o ai fini di utilità pubblica, previa acquisizione dei pareri eventualmente richiesti dalla Legge.

### **Art. 20 - Norme generali.**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Libro Primo, Titolo II°, del Codice Civile.